

BlogDUE

Le sentenze *Superlega*, *ISU* e *SA Royal Antwerp FC*: una prima lettura

Stefano Bastianon (Professore ordinario di diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bergamo) – 14 gennaio 2024

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il silenzio della Corte di giustizia sul c.d. modello sportivo europeo e l'interpretazione dell'art. 165 TFUE. – 3. Il ritorno delle regole puramente sportive. – 4. Le restrizioni "per oggetto". – 5. Arbitrato sportivo e controllo giurisdizionale effettivo. – 6. Vivai giovanili, concorrenza e libera circolazione dei lavoratori. – 7. Considerazioni di sintesi.

1. Il 21 dicembre 2023 la Grande Chambre della Corte di giustizia ha partorito tre sentenze, in parte gemelle, in tema di rapporti tra il diritto dell'Unione europea e l'attività regolatoria delle federazioni sportive. Nello specifico, si tratta di due pronunce pregiudiziali (causa C-333/21, *European Superleague Company* e causa C-680/21, *SA Royal Antwerp FC*) e di una impugnazione avverso una sentenza del Tribunale (causa C-124/21 P, *International Skating Union*) accomunate dal fatto che in tutti e tre i casi a) l'analisi svolta dalla Corte di giustizia ha riguardato le norme in materia di concorrenza e/o le norme in materia di libera circolazione, e b) tali analisi presenta, sia aspetti specifici del particolare contesto di riferimento, vale a dire quello sportivo, sia aspetti di rilevanza per il diritto dell'Unione europea in generale.

2. Sotto il profilo dei rapporti tra il diritto dell'Unione europea e il settore sportivo, le tre sentenze si segnalano, in primo luogo, per l'assenza di qualsiasi riferimento al c.d. modello sportivo europeo nonché per la chiara e ferma interpretazione dell'art. 165 TFUE operata dalla Corte di giustizia. In quest'ottica, le tre pronunce si segnalano per aver consentito alla Corte di giustizia di ricondurre all'interno di un più tradizionale ed ortodosso contesto normativo alcune derive interpretative che, soprattutto dopo le Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos nelle vicende *Superlega* e *ISU*, si erano spinte sino al punto di teorizzare una rilevanza costituzionale dello sport nel sistema

normativo disegnato dai Trattati. Secondo l'Avvocato generale Rantos, infatti, da un lato l'art. 165 TFUE sarebbe espressione del riconoscimento "costituzionale" del modello sportivo europeo, caratterizzato da una serie di elementi, quali una struttura piramidale, con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico, le competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, nonché un regime di solidarietà finanziaria, che consente di redistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport; mentre, dall'altro lato, l'art. 165 TFUE rappresenterebbe a) una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, in grado di fungere da paradigma nell'interpretazione delle norme in materia di concorrenza e b) una disposizione, per sua stessa natura, orizzontale, destinata pertanto ad essere presa in considerazione nell'attuazione delle altre politiche dell'Unione.

Con riferimento al modello sportivo europeo ed alla sua asserita "costituzionalizzazione" ad opera dell'art. 165 TFUE, la Corte di giustizia nulla dice, tanto che l'espressione "modello sportivo europeo" non viene mai menzionata in nessuna delle tre pronunce. E ciò in quanto, nonostante una parte considerevole degli argomenti difensivi delle federazioni coinvolte aveva fatto leva proprio su tale modello per sostenere la legittimità del proprio sistema di preventiva autorizzazione, in realtà né la vicenda *Superlega* né la vicenda *ISU* riguardavano il c.d. modello sportivo europeo. Peraltro, proprio il silenzio della Corte di giustizia su tale specifico tema, nonostante lo stesso fosse stato ampiamente dibattuto dalle parti e nonostante la chiara scelta di parte effettuata dall'Avvocato generale Rantos, dimostra che, allo stato attuale, il c.d. modello sportivo europeo rappresenta più un'icona ideologico-politica che non un definito e concreto obiettivo normativo, tanto da suggerire alla Corte di giustizia neppure di menzionarlo.

Per quanto riguarda, invece, l'art. 165 TFUE, la distanza della Corte di giustizia rispetto all'Avvocato generale è ancor più evidente. Secondo i giudici europei, infatti, il combinato disposto degli artt. 6 TUE e 165 TFUE consente di affermare che gli autori dei Trattati hanno inteso conferire all'Unione una competenza di sostegno, consentendole di perseguire non una "politica", come previsto da altre disposizioni del Trattato FUE, ma una "azione" in alcuni settori specifici, tra cui lo sport. Pertanto, tali disposizioni costituiscono una base giuridica che autorizza l'Unione ad esercitare tale competenza di sostegno, alle condizioni ed entro i limiti da esse fissati, prevedendo, tra l'altro, come previsto dall'art. 165, par. 4, primo trattino, TFUE, l'esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate a livello nazionale (punto 99). Inoltre, come risulta dall'inserimento dell'art. 165 TFUE nella Parte Terza del Trattato, dedicata alle "Politiche e azioni interne dell'Unione", e non nella Parte Prima di tale trattato, che contiene disposizioni di principio, tra cui, al Titolo II, "Disposizioni di portata generale", relative, tra l'altro, alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale,

alla lotta contro ogni discriminazione, alla tutela dell'ambiente e alla tutela dei consumatori, tale articolo non costituisce una disposizione orizzontale di portata generale (punto 100). Ciò significa, pertanto, che, sebbene le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto dei diversi elementi e obiettivi elencati nell'art. 165 TFUE quando adottano, sulla base di tale articolo e secondo le condizioni ivi fissate, misure di incentivazione o raccomandazioni nel settore della sport, tali diversi elementi e obiettivi, nonché tali misure di incentivazione e raccomandazioni non devono essere integrati o presi in considerazione in modo vincolante nell'applicazione delle norme sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (artt. 45, 49, 56 e 63 TFUE) sulle regole della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE). Più in generale, l'art. 165 TFUE non deve nemmeno essere considerato una norma speciale che esenta lo sport da tutte o alcune delle altre disposizioni di diritto primario dell'Unione che possono essergli applicate o che richiede un trattamento speciale per lo sport nell'ambito dell'applicazione di tale norma (punto 101).

Da tali affermazioni si evince in modo abbastanza evidente che secondo la Corte di giustizia, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le federazioni sportive non possono considerare l'art. 165 TFUE una sorta di norma in bianco che consente loro di giustificare qualsiasi regolamentazione sportiva restrittiva di una libertà fondamentale o della concorrenza.

3. Il terzo aspetto di rilievo, comune a tutte e tre le sentenze, è rappresentato da quella che sembra a tutti gli effetti una “riesumazione” delle c.d. regole puramente sportive. Rispolverando un lessico d'altri tempi, la Corte di giustizia ricorda, dapprima, che, nella misura in cui costituisce un'attività economica, la pratica dello sport è soggetto alle regole di diritto dell'Unione europea che disciplinano tale attività; e subito dopo precisa che, tuttavia, solo alcune regole particolari che vengono adottate esclusivamente sulla base di motivi non economici e che riguardano questioni di rilevanza unicamente per lo sport in quanto tale devono considerarsi estranee a qualsiasi attività economica. Esempi di tali regole sono, ad esempio, quelle che precludono ai giocatori stranieri di far parte delle squadre rappresentative nazionali nonché quelle relative ai criteri attraverso i quali le federazioni sportive selezionano gli atleti destinati a partecipare individualmente alle competizioni.

Al di fuori di tali regole (che la Corte di giustizia sembra evocare a titolo meramente esemplificativo, come si evince dall'utilizzo della locuzione “in particolare”), la Corte di giustizia sottolinea che le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare il lavoro retribuito o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semiprofessionisti e, più in generale, quelle norme che, pur non disciplinando formalmente tale lavoro o tale prestazione di servizi, hanno su di essi un impatto indiretto, possono rientrare nell'ambito di applicazione delle norme in materia di libera circolazione e di concorrenza.

L'ampio risalto dato dalla Corte di giustizia alle regole puramente sportive, per quanto senz'altro positivo a parere di chi scrive, solleva una serie di interrogativi cui non è facile dare risposta.

In primo luogo, infatti, non è chiaro se con le tre pronunce del 21 dicembre 2023 la Corte di giustizia abbia voluto optare per un "ritorno al passato", scontando, tuttavia, un dazio assai elevato, vale a dire il ripudio della propria giurisprudenza del 2006 nel caso *Meca-Medina* (18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca Medina e Majcen c. Commissione*) ove la Corte di giustizia aveva ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto per aver "considerato che la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all'attività economica, con la conseguenza che tale regolamento non ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, altresì, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell'ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE" (punto 32). Ancor più esplicitamente la Commissione, nel Libro bianco sullo sport del 2007, aveva sottolineato che "se una certa regola sportiva sia compatibile con le norme UE in materia di concorrenza può essere valutato soltanto caso per caso, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia europea nella sua sentenza sul caso *Meca Medina*. La Corte ha fornito un chiarimento per quanto riguarda gli effetti del diritto dell'UE sulle regole sportive, respingendo la nozione di "regole puramente sportive" in quanto irrilevante per la questione dell'applicabilità al settore sportivo delle norme UE sulla concorrenza" (Libro bianco sullo sport, Bruxelles, 11 luglio 2007).

In secondo luogo, come già osservato a proposito della sentenza *Walrave e Koch* (12 dicembre 1974, causa 36/74), alla quale si deve la teorizzazione del concetto di regole puramente sportive - intese come regole adottate per motivi non economici e relativi soltanto allo sport in quanto tale -, non è chiaro se, oltre alle regole puramente sportive espressamente richiamate dalla Corte di giustizia, vi possano essere anche altre regole puramente sportive. A tale riguardo, inoltre, si osserva che la Corte di giustizia esclude espressamente dal novero delle regole estranee a qualsiasi attività economica non solo le regole adottate "to govern paid work or the performance of services", ma anche di quelle regole che "whilst not formally governing that work or the performance of services, have an indirect impact thereon" (*Superlega*, punto 85). Senonché, nell'attuale momento storico in cui lo sport, soprattutto quello di alto livello, costituisce una vera e propria attività economica, qualsiasi regola, anche la "più" puramente sportiva, può avere un impatto indiretto sulla dimensione economica dell'attività sportiva. Sotto tale profilo, infatti, considerata la rilevanza economica ormai raggiunta anche dalle partite tra rappresentative nazionali, risulta davvero difficile immaginare che il divieto per i calciatori stranieri cittadini di uno Stato membro, soprattutto se talentuosi e famosi, di far parte della Nazionale di calcio di un altro Stato membro non abbia anche un impatto indiretto sulla libera prestazione di servizi da parte di tali giocatori.

In terzo luogo, non è facile comprendere il senso di un così ampio riferimento alle regole puramente sportive in tre casi nei quali risulta evidente che nessuna delle regole in questione poteva essere considerata una regola puramente sportiva nel senso di cui si è detto. Tanto nella sentenza *Superlega*, quanto nella sentenza *SA Royal Antwerp FC*, infatti, la Corte di giustizia ha evidenziato che le regole in discussione nei due giudizi non rientrano nel concetto di regole puramente sportive in quanto, sebbene non disciplinino formalmente le condizioni di lavoro o di prestazione di servizi dei giocatori o le condizioni di esercizio dell'attività economica da parte delle società di calcio professionistiche, tali norme devono essere considerate aventi un'influenza diretta su tale lavoro, su tale prestazione di servizi o sull'esercizio di tale attività economica, poiché incidono necessariamente sulla possibilità di partecipazione dei giocatori e delle società alle competizioni di cui trattasi. Per contro, nulla viene detto a tale proposito nella sentenza *ISU*, ma le norme rilevanti in tale pronuncia si presentano del tutto simili a quelle oggetto della sentenza *Superlega*.

4. Nella sentenza *Superlega* un tema rilevante sia per il contesto sportivo di riferimento, sia in relazione alla puntuale applicazione delle norme europee in materia di concorrenza riguarda senz'altro la qualifica del sistema di previa autorizzazione dell'UEFA come una restrizione della concorrenza "per oggetto", in considerazione del fatto che tale sistema risulta sprovvisto di un quadro generale di regole criteri indispensabile per assicurare che il potere autorizzatorio delle due federazioni sia esercitato in modo oggettivo, preciso, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Considerazioni simili vengono svolte anche con riferimento al sistema di previa autorizzazione nella vicenda *ISU*.

Cercando di semplificare al massimo il ragionamento della Corte di giustizia, si può affermare che il giudice europeo non esclude *a priori* la possibilità né che la specificità delle competizioni calcistiche internazionali e le reali condizioni della struttura e del funzionamento del mercato per l'organizzazione e la commercializzazione di tali competizioni sul territorio dell'Unione europea possano dare credito all'idea che, in termini di principio, sia legittimo per le federazioni sportive adottare regole sull'approvazione preventiva di tali competizioni, né che tra le ragioni addotte a giustificazione del sistema FIFA e UEFA di previa autorizzazione possa rientrare il perseguimento di obiettivi legittimi, quali garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico. Ciononostante, la Corte di giustizia ritiene che il fatto che tale sistema non sia disciplinato da criteri e regole oggettive, trasparenti, precise, non discriminatorie e proporzionate rivela la "vera" finalità di tale sistema, vale a dire quella di conferire all'UEFA ed alla FIFA il potere di autorizzare, controllare e fissare le condizioni di accesso al mercato interessato per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, nonché di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su tale mercato sia le condizioni cui può essere esercitata tale concorrenza potenziale.

La Corte di giustizia prosegue, poi, sottolineando che il sistema di previa autorizzazione di UEFA e FIFA consente, per sua stessa natura, se non di escludere da tale mercato qualsiasi impresa concorrente, anche altrettanto efficiente, almeno di limitare la creazione e la commercializzazione “di competizioni alternative o nuove in termini di format o contenuto. Risulta evidente, pertanto, che UEFA e FIFA privano completamente le società di calcio professionistiche e i giocatori della possibilità di partecipare a tali competizioni, anche se potrebbero, ad esempio, offrire un formato innovativo rispettando tutti i principi, i valori e le regole del gioco che sono alla base di questo sport. Esse, infine, privano completamente gli spettatori e i telespettatori della possibilità di assistere a tali competizioni o di seguirne la trasmissione” (*Superlega*, punto 176).

Si tratta di uno snodo della pronuncia di sicuro rilievo, soprattutto in prospettiva futura. Come noto, uno degli strumenti su cui si basa la competizione economica è costituito proprio dalla differenziazione del prodotto. Si tratta, allora, di capire, nel contesto della competizione economica tra eventi sportivi se e fino a che punto il *newcomer* può differenziare il proprio prodotto rispetto a quello offerto dall'*incumbent*. Tale differenziazione, inoltre, può riguardare sia il formato dell'evento sportivo (lega aperta/chiusa, eliminazione diretta/gironi), sia talune specifiche regole del gioco (rimessa laterale con i piedi, numero di sostituzioni, sostituzioni “volanti”, tempo effettivo, numero di arbitri, ecc.).

Sotto tale profilo, la pronuncia della Corte di giustizia appare decisamente criptica. Da un lato, infatti, i giudici europei ritengono il sistema di previa autorizzazione di FIFA ed UEFA restrittivo della concorrenza in quanto priva qualsiasi impresa concorrente, anche parimenti efficiente, di organizzare e commercializzare nuove competizioni in termini sia di *format* che di contenuto. Dall'altro lato, invece, la Corte di giustizia sembra affermare che qualsiasi nuova competizione che si intende organizzare deve rispettare “tutti i principi, i valori e le regole del gioco che stanno alla base dello sport in questione” (nella specie, il calcio). Senonché, anche tralasciando per un momento la questione di quali siano i principi e i valori che stanno alla base del calcio, il riferimento al rispetto delle regole del gioco appare eccessivamente generico. Non si comprende, infatti, se la Corte abbia voluto dire che il terzo che vuole organizzare deve rispettare tutte le regole del gioco previste dalla FIFA e dall'UEFA? Oppure si vuole dire che all'interno delle regole del gioco del calcio è possibile individuare un *set* di regole che concorrono a definire il concetto stesso di gioco del calcio e che non possono essere modificate (si pensi, ad esempio, alla regola che vieta ai giocatori, ad eccezione del portiere, di toccare la palla con le mani) accanto ad altre regole che possono essere modificate senza per questo “tradire” l'essenza stessa del gioco del calcio? D'altra parte, molti sport, tra cui anche il calcio, hanno conosciuto nel corso degli anni diverse modifiche delle regole tecniche: si pensi al tiro da tre punti nel basket, al divieto del portiere di toccare la palla con le mani in caso di retropassaggio da parte di un proprio compagno di

squadra nel calcio, all'introduzione nel VAR sempre nel gioco del calcio, al cambiopalla nel *volley*.

Strettamente connessa alla qualifica del sistema di previa autorizzazione di FIFA ed UEFA come restrittivo "per oggetto", si presenta la puntualizzazione della Corte di giustizia secondo cui la giurisprudenza *Wouters e a.* (19 febbraio 2002, causa C-309/99), *Meca Medina e Majcen e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas* (28 febbraio 2013, causa C-1/12), da un lato, si applica alle cause che riguardano accordi o decisioni che assumono la forma di norme adottate da un'associazione, come un'associazione professionale o un'associazione sportiva, al fine di perseguire determinati obiettivi etici o di principio e, più in generale, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale; mentre, dall'altro lato, non si applica alle restrizioni per oggetto. Come noto, in base a tale giurisprudenza, non ogni accordo tra imprese che limiti la libertà d'azione delle imprese parti di tale accordo rientra necessariamente nel divieto previsto dall'art 101, par. 1, TFUE, dovendosi tenere conto del contesto economico e giuridico in cui si inserisce l'accordo, dell'eventuale perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse pubblico, del carattere necessario e proporzionato dei mezzi specifici utilizzati per perseguire tali obiettivi.

Per escludere dall'ambito di applicazione della giurisprudenza in parola gli accordi restrittivi "per oggetto", la Corte di giustizia svolge il seguente ragionamento:

a) dalla giurisprudenza *MOTOE* (1° luglio 2008, causa C-49/07) risulta, ancorché implicitamente, ma necessariamente, che la giurisprudenza sopra richiamata non si applica in presenza di comportamenti che, indipendentemente dal fatto che provengano o meno da una associazione professionale o sportiva e da quali obiettivi legittimi di interesse pubblico possano essere invocati a sostegno, per loro stessa natura violano l'art. 102 TFUE (*Superlega*, punto 185);

b) posto che l'assenza di un'intenzione soggettiva di impedire, limitare o falsare la concorrenza nonché il perseguimento di obiettivi potenzialmente legittimi non sono determinanti nemmeno ai fini dell'applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE e che, inoltre, gli artt. 101 e 102 TFUE devono essere interpretati in modo coerente, ne consegue che la giurisprudenza di cui si discute non si applica neppure a comportamenti che, lungi dal avere semplicemente l'«effetto» intrinseco di restringere, almeno potenzialmente, la concorrenza, rivelano un grado di pregiudizio rispetto a tale concorrenza così elevato tale da giustificare la constatazione che tale comportamento ha per "oggetto" stesso la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza (*Superlega*, punto 186).

Come è facile intuire, si tratta di un passaggio particolarmente rilevante anche al di fuori dello specifico contesto sportivo di riferimento.

Innanzitutto, si osserva che, nonostante quanto affermato dalla Corte di giustizia, dalla sentenza *MOTOE* (e in particolare dal punto 53 di tale pronuncia espressamente richiamato dalla Corte di giustizia) non si evince affatto la regola che la giurisprudenza *Wouters/Meca Medina/OTOC* non si

applichi alle restrizioni “per oggetto”. Si tratta, pertanto, di un principio nuovo, enunciato dalla Corte di giustizia in tutte e tre le sentenze, privo però di alcun riferimento giurisprudenziale certo ed univoco.

In secondo luogo, la Corte non spiega in alcun modo perché, da un lato, giurisprudenza *Wouters/Meca Medina/OTOC* non si applichi alle restrizioni “per oggetto” nonostante la prima condizione del test di *Wouters* richiede che si esamini l’esistenza di eventuali motivi legittimi di interesse generale nell’ambito del contesto economico e legale di riferimento, mentre, dall’alto lato, la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia ha da tempo chiarito che la qualifica di un accordo restrittivo “per oggetto” deve avvenire alla luce, *inter alia*, del contesto legale ed economico in cui l’accordo si inserisce (sentenza dell’11 settembre 2004, causa C-67/13 P, *CB c. Commissione*, punto 53; del 23 gennaio 2018, causa C-179/16, *F. Hoffmann-La Roche e a.*, punto 79).

In terzo luogo, non deve essere trascurato il fatto che, una volta esclusi gli accordi restrittivi “per oggetto” dall’ambito di applicazione della giurisprudenza *Wouters/Meca-Medina/OTOC*, la possibilità per tali accordi di non incorrere nel divieto di cui all’art. 101, par. 1, TFUE passa inevitabilmente dal rigido soddisfacimento delle quattro condizioni cumulative previste dall’art. 101, par. 3, TFUE. Sennonché, a parte il rilievo che le condizioni di cui all’art. 101, par. 3 TFUE appaiono decisamente più restrittive di quelle di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, si può ragionevolmente ritenere che soltanto in casi eccezionali una restrizione “per oggetto” possa beneficiare di una esenzione *ex art.* 101, par. 3 TFUE.

Con specifico riferimento al settore sportivo, inoltre, le conclusioni della Corte di giustizia comportano, innanzitutto, che in presenza di una restrizione della concorrenza “per oggetto” le federazioni sportive non potranno più limitarsi ad invocare genericamente la specificità dello sport e i valori di cui all’art. 165 TFUE, ma dovranno, al contrario, dimostrare con argomenti e prove convincenti che la misura restrittiva sotto esame soddisfa tutte le condizioni previste dall’art. 101, par. 3, TFUE. Sennonché, in relazione al sistema FIFA/UEFA di previa autorizzazione, la Corte di giustizia ha sottolineato che:

- con riferimento alla prima condizione (incrementi di efficienza): FIFA/UEFA devono dimostrare che tali incrementi di efficienza non corrispondono ai vantaggi che FIFA ed UEFA possono trarre dal loro sistema di previa autorizzazione nell’ambito della loro attività economica, ma corrispondono a vantaggi oggettivi ed apprezzabili che il loro sistema consente di ottenere nei diversi settori o mercati interessati. Inoltre, affinché tale prima condizione possa ritenersi soddisfatta, non solo occorre dimostrare l’effettiva esistenza e l’entità di tali incrementi di efficienza, ma occorre anche quantificare tali incrementi, dimostrare come e quando tali incrementi saranno realizzati e, infine, dimostrare che gli stessi siano idonei a compensare gli svantaggi causati dall’accordo, decisione o prassi controversa in materia di concorrenza;

- con riferimento alla seconda condizione (riserva di una congrua parte dei benefici agli utilizzatori): FIFA/UEFA dovranno dimostrare che il loro sistema di previa autorizzazione e relative sanzioni è idoneo ad incidere favorevolmente sulle diverse categorie di utenti, vale a dire le federazioni calcistiche nazionali, i club professionistici o dilettantistici, i giocatori professionisti o dilettanti, i giovani calciatori e, più in generale, i consumatori, siano essi spettatori o telespettatori. Non solo: la Corte precisa, altresì che, “sebbene tali norme possano apparire legittime, sul piano del loro principio, poiché contribuiscono a garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare il carattere aperto e meritocratico delle competizioni in questione, e garantendo una certa forma di “redistribuzione della solidarietà” all’interno del calcio, l’esistenza di tali obiettivi, per quanto lodevoli possano essere, non esonera le federazioni che hanno adottato tali regole dall’obbligo di dimostrare, dinanzi al giudice nazionale, che il perseguimento di tali obiettivi si traduce in incrementi di efficienza effettivi e quantificabili, da un lato, e che essi compensano gli svantaggi cagionati sul piano concorrenziale dalle norme di cui trattasi nel procedimento principale, dall’altro;

- con riferimento alla quarta condizione (non eliminazione della concorrenza): il giudice del rinvio deve tenere in considerazione il fatto che non esiste un quadro normativo per le norme sulla previa approvazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni preveda criteri sostanziali e regole procedurali dettagliate idonei a garantirne la trasparenza, l’oggettività, la precisione e la non discriminazione. Inoltre, secondo la Corte di giustizia, una situazione del genere è idonea a consentire a FIFA ed UEFA di impedire qualsiasi concorrenza sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell’Unione.

5. Con riferimento alla vicenda *ISU*, mentre in occasione della decisione della Commissione e della sentenza del Tribunale l’attenzione degli interpreti si era concentrata principalmente, se non addirittura esclusivamente, sulla natura restrittiva del sistema di previa autorizzazione e sul carattere sproporzionato delle relative sanzioni in perfetta sintonia con la giurisprudenza *MOTOE*, la pronuncia della Corte di giustizia, complice anche il fatto che gran parte delle conclusioni raggiunte si presentano sovrapponibili alla vicenda *Superlega*, si segnala prevalentemente per l’analisi svolta sotto il profilo della compatibilità del sistema di arbitrato sportivo internazionale davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna con i principi di diritto dell’Unione europea e, in particolare, con quello del controllo giurisdizionale effettivo.

Senza alcuna pretesa di esaustività, è sufficiente ricordare che, mentre la Commissione aveva ritenuto che, in quanto idoneo a rendere più difficile l’esercizio dei propri diritti da parte dei singoli pregiudicati da un diniego di autorizzazione da parte dell’ISU, il meccanismo arbitrale davanti al TAS previsto dalla regolamentazione dell’ISU era idoneo a rafforzare la portata anticoncorrenziale del sistema di previa autorizzazione, il Tribunale, al

contrario, aveva ritenuto che la Commissione non avesse correttamente tenuto in considerazione il fatto che, nonostante il carattere esclusivo ed obbligatorio dell'arbitrato TAS previsto dalla normativa ISU, i singoli avrebbero, comunque, potuto far valere i propri diritti, sia rivolgendosi ai giudici nazionali per domandare il risarcimento dei danni, sia presentando una denuncia alla Commissione o alle autorità garanti della concorrenza a livello nazionale.

La Corte di giustizia ricorda, innanzitutto, che in base alla propria giurisprudenza un singolo può stipulare un accordo che sottoponga, in termini chiari e precisi, tutte o parte delle controversie che lo riguardano ad un organo arbitrale in luogo del giudice nazionale che sarebbe stato competente a pronunciarsi su tali controversie ai sensi del diritto nazionale applicabile, e che esigenze relative all'efficacia del procedimento arbitrale possono giustificare una limitazione del controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali (sentenza del 1° giugno 1999, causa C-126/97, *Eco Swiss*, punto 35; del 26 ottobre 2006, causa C-168/05, *Mostaza Claro*, punto 34). Tuttavia, la Corte di giustizia precisa, altresì, che un siffatto controllo giurisdizionale deve, in ogni caso, essere in grado di verificare la conformità di tali lodi alle disposizioni fondamentali che riguardano l'ordine pubblico dell'Unione, tra cui figurano gli articoli 101 e 102 TFUE. E ciò tanto più se ci si trovi al cospetto di un meccanismo arbitrale, di fatto, imposto da un soggetto di diritto privato, come un'associazione sportiva internazionale, ad un altro, come un atleta. Infatti, in assenza di tale controllo giurisdizionale, il ricorso a un meccanismo arbitrale è tale da pregiudicare sia la tutela dei diritti che i soggetti derivano dall'effetto diretto del diritto dell'Unione, sia l'effettivo rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE, che deve essere garantito – e sarebbe pertanto garantito in assenza di un siffatto meccanismo – dalle norme nazionali relative ai rimedi giurisdizionali. Inoltre, siccome l'autonomia di cui godono le federazioni sportive - e che consente loro di adottare regole che disciplinano l'organizzazione delle competizioni, il loro funzionamento e la partecipazione degli atleti a siffatte competizioni – non può mai essere intesa nel senso che, per effetto di tali regole, le federazioni possano limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà attribuite ai singoli dalle norme di diritto europeo, tra cui figurano anche gli artt. 101 e 102 TFUE, ne consegue che regole quali il sistema di previa autorizzazione e di ammissibilità adottate dall'ISU devono essere soggette ad un controllo giurisdizionale effettivo.

Sino a qui, per la verità, la sentenza della Corte di giustizia resta ampiamente nell'alveo della pregressa giurisprudenza, salvo, forse, il riferimento, del tutto incidentale, alla natura (asseritamente) imposta (*forcé*) dell'arbitrato sportivo davanti al TAS.

Per contro, il discorso assume una portata ben più rilevante, e potenzialmente foriera di conseguenze, nel momento in cui la Corte analizza i requisiti che devono essere soddisfatti affinché un meccanismo arbitrale come quello previsto dalle norme ISU possa essere considerato compatibile con i principi sottesi all'architettura giudiziaria dell'Unione europea.

Secondo la Corte di giustizia, infatti, per quanto limitato, il controllo giurisdizionale su un lodo arbitrale deve pur sempre rimanere un controllo effettivo; il che, secondo la Corte di giustizia, si traduce nel fatto che in ipotesi di una giurisdizione obbligatoria ed esclusiva a favore di un organo arbitrale, il giudice competente a rivedere i lodi emessi da tale organo deve a) poter verificare che tali lodi siano conformi all'ordine pubblico dell'Unione europea, tra cui rientrano gli articoli 101 e 102 TFUE; b) avere la possibilità, o, eventualmente, l'obbligo, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Secondo la Corte di giustizia, inoltre, tali due requisiti sono indispensabili e non possono essere sostituiti da altri rimedi a disposizione dei singoli (azioni di risarcimento dei danni/denuncia alla Commissione o alle autorità di concorrenza) ovvero by-passati in virtù di un generico riferimento a motivi legittimi connessi alle caratteristiche specifiche dello sport.

Per provare ad ipotizzare i possibili effetti e le ricadute di tali principi, occorre ricordare che, nella propria decisione, la Commissione aveva stabilito, da un lato, che l'ISU aveva violato l'art. 101, par. 1 TFUE (art. 1 della decisione) e, dall'altro lato, che l'ISU era tenuta a porre fine alla violazione e ad astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto equivalente (art. 2 della decisione). Tale secondo obbligo imposto in capo all'ISU, peraltro, deve essere letto alla luce dei punti da 338 a 342 della decisione della Commissione dove vengono definite le misure che l'ISU era tenuta ad adottare per conformarsi all'obbligo di porre fine all'infrazione. In tali punti la Commissione aveva precisato che l'ISU poteva, in sostanza, porre fine all'infrazione pur conservando il suo sistema di autorizzazione preventiva solo se introduceva modifiche sostanziali non solo alle norme in materia di previa autorizzazione, ma altresì al suo regolamento arbitrale. Inoltre, la Commissione aveva stabilito che nel caso in cui l'ISU non si fosse confermata a quanto stabilito dall'art. 2 della decisione, sarebbe andata incontro ad una penalità di mora giornaliera di importo equivalente al 5% del suo volume di affari giornaliero (art. 4 della decisione).

Per effetto dell'annullamento della sentenza del Tribunale nei limiti in cui aveva ingiunto all'ISU di porre fine all'infrazione e di modificare le proprie regole di arbitrabilità in caso di mantenimento del sistema di previa autorizzazione, gli artt. 2 e 4 della decisione della Commissione tornano ad essere pienamente operativi.

Ciò significa che, con riferimento al caso specifico, l'ISU è tenuta sia a modificare il proprio sistema di previa autorizzazione al fine di renderlo conforme all'art. 101, par. 1 TFUE, sia le proprie regole di arbitrabilità.

A tale riguardo, peraltro, deve essere sottolineato che, come precisato dalla Corte di giustizia ai punti 189 e 190, le regole arbitrali dell'ISU oggetto della controversia sono (solo) quelle che riguardano le controversie che possono sorgere nell'ambito di attività economiche consistenti a) nel cercare di organizzare e commercializzare eventi internazionali di pattinaggio di velocità e b) nel cercare di prendere parte a tali competizioni come atleta professionista. Tali norme arbitrali si applicano, quindi, alle controversie

relative all'esercizio di uno sport come attività economica e, su tale base, rientrano nel diritto della concorrenza dell'Unione. Pertanto, tali regole devono rispettare il diritto della concorrenza dell'Unione nella misura in cui sono attuate nel territorio in cui si applicano i Trattati UE e FUE, indipendentemente dal luogo in cui gli enti che li hanno adottati sono stabiliti (sentenze del 25 novembre 1971, causa 22/71, *Béguelin Import*, punto 11; del 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, *Ahlström Osakeyhtiö e altri c. Commissione*, punto 16; 6 settembre 2017, causa C-413/14 P, *Intel c. Commissione*, punti da 43 a 45).

In altre parole, è la stessa Corte di giustizia ad affermare che la propria pronuncia riguarda unicamente "l'attuazione di siffatte norme arbitrali nell'ambito di siffatte, specifiche controversie e nel territorio dell'Unione europea e non l'attuazione di tali norme in un territorio diverso dall'Unione europea ovvero la loro attuazione in altri tipi di controversie, come quelle riguardanti meramente lo sport in quanto tale e quindi non rientranti nel diritto dell'Unione, o, a fortiori, l'attuazione delle norme arbitrali in ambiti diversi" (*ISU*, punto 190). In secondo luogo, la Corte mette in risalto, altresì, che le norme arbitrali ISU vengono in rilievo non già nella misura in cui sottopongono al TAS il controllo in primo grado delle decisioni emesse dall'ISU, ma solo nella misura in cui subordinano il controllo delle sentenze pronunciate dal TAS e il riesame in ultima istanza delle decisioni dell'ISU dinanzi al Tribunale Federale Svizzero (TFS), vale a dire un tribunale di uno Stato terzo.

In tale contesto, il primo ed immediato effetto della sentenza della Corte di giustizia per l'ISU è rappresentato dal fatto che quest'ultima è tenuta a modificare le proprie regole che devolvono in via esclusiva ed obbligatoria al TAS le controversie relative all'organizzazione di una competizione sportiva ad opera di soggetti terzi e alle sanzioni inflitte agli atleti che partecipano ad una competizione non autorizzata nella misura in cui tali regole si applicano in un territorio soggetto alle norme di diritto europeo. Sennonché, se per la Corte di giustizia il problema delle attuali regole ISU in materia di arbitrabilità di tali controversie è rappresentato dal fatto che il controllo giurisdizionale assicurato dal TFS sui lodi TAS non può ritenersi effettivo in quanto, oltre a non poter valutare la compatibilità di tali lodi con l'ordine pubblico europeo che comprende le norme in materia di concorrenza, non può adire la Corte di giustizia *ex art. 267 TFUE*, non è facile ipotizzare come l'ISU possa modificare le proprie regole senza abolire la competenza del TAS a conoscere di tali controversie. Infatti, anche ipotizzando che l'ISU introduca la possibilità di adire anche i Tribunali ordinari di uno Stato membro, nell'ipotesi che un soggetto decida comunque di attivare l'arbitrato davanti al TAS, il problema legato alla natura effettiva del controllo giurisdizionale del TFS permane nella sua interezza.

Altro discorso, invece, riguarda i possibili effetti della sentenza *ISU* nel più vasto contesto della giustizia sportiva internazionale.

Come già evidenziato, infatti, sebbene al punto 189 la Corte di giustizia abbia precisato che nella vicenda *ISU* le regole arbitrali in contestazione

riguardavano, in particolare, due tipi di controversie, è altrettanto vero che, per stessa ammissione della Corte di giustizia, tali due tipi di controversie assumono rilievo per il diritto dell'Unione europea in quanto si tratta pur sempre di controversie che concernono lo sport inteso come attività economica, tanto da precisare, al successivo punto 190, che, al contrario, la propria pronuncia non riguarda altri tipi di controversie, come ad esempio quelle relative allo sport in quanto tale e, pertanto, sottratto all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea.

Cercando di fare quadrato intorno a tali precisazioni della Corte di giustizia, sembra possibile affermare che ogni qualvolta l'esercizio dello sport rilevi come un'attività economica all'interno del territorio dell'Unione europea, ed è pertanto assoggettato alle norme europee, la devoluzione delle relative controversie al TAS deve, comunque, assicurare l'esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo e, quindi, *inter alia*, la possibilità per l'organo giurisdizionale chiamato a svolgere tale controllo della possibilità/obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia *ex art. 267 TFUE*.

Da questo angolo di visuale, pertanto, non sembra azzardo ipotizzare che la sentenza *ISU* sia in grado di estendere i propri effetti ben al di là delle sole controversie relative al diniego di autorizzazione e alle sanzioni inflitte agli atleti per aver partecipato ad una competizione non autorizzata.

Se così è, allora il tema di quali misure possano/debbero essere attuate perché il sistema arbitrale TAS risulti conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia in tema di effettività del controllo giurisdizionale assume ancor maggior importanza, anche alla luce delle indicazioni che la Corte di giustizia fornirà nel contesto della vicenda *Royal Football Club Seraing c. FIFA, UEFA e URBSFA Royal Football Club Seraing c. FIFA, UEFA e URBSFA*, causa C-600/23) sulla compatibilità con gli artt. 18 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali della normativa belga che attribuisce l'autorità di cosa giudicata ai lodi del TAS nonostante il fatto che il controllo di conformità di tali lodi al diritto dell'Unione europea sia affidato ad un giudice di uno Stato terzo e che, pertanto, non può avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale.

Ciò detto, sembra doveroso operare un primo, fondamentale distinguo tra la possibilità del TFS di sindacare la legittimità di un lodo TAS alla luce delle norme che fanno parte dell'ordine pubblico europeo, prime fra tutte gli artt. 101 e 102 TFUE, e la facoltà/obbligo per il TFS di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale.

Infatti, la questione relativa alla nozione di ordine pubblico svizzero che legittima il TFS a sindacare un lodo TAS, per quanto delicata e complessa, non risulta oggettivamente impossibile da affrontare. Si tratterebbe, infatti, di immaginare un'evoluzione della giurisprudenza del TFS in ordine al concetto di ordine pubblico svizzero tale da consentire, pur nell'ambito di un controllo giurisdizionale ristretto, una maggiore considerazione delle norme di ordine pubblico europeo, anche alla luce delle parzialmente analoghe conclusioni cui

è giunta la Corte EDU nella vicenda *Semenya c. Suisse*. La strada da percorrere, peraltro, sarebbe tutt'altro che breve e in discesa.

Diversa, per contro, si presenta la questione relativa alla possibilità/obbligo del TFS di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si tratta, infatti, di un requisito dell'effettività del controllo giurisdizionale che il TFS, pur volendo, non potrà mai soddisfare, posto che si tratta di un organo giurisdizionale di uno Stato terzo. Escludendo, per ovvie ragioni, che, almeno nel breve-medio periodo, la Svizzera entri a far parte dell'Unione europea, deve ribadirsi che l'eventuale previsione di una competenza concorrente dei Tribunali degli Stati membri a conoscere delle controversie sportive attualmente devolute in via esclusiva al TAS non sarebbe idonea a risolvere il problema ogniqualvolta la controversia venisse (volontariamente) portata davanti all'organo arbitrale. In tale contesto, per quanto provocatoria, una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere un trasferimento della (sola) sede legale del TAS all'interno del territorio di uno Stato membro (ad esempio, in Francia, sulla sponda francese del Lago di Ginevra).

D'altra parte, pur avendo la Corte di giustizia evidenziato che la propria pronuncia non riguarda la competenza esclusiva del TAS a conoscere le decisioni dell'ISU, quanto il controllo dei lodi pronunciati dal TAS e, in definitiva il riesame in ultima istanza delle decisioni dell'ISU dinanzi al TFS, al punto 194 la Corte di giustizia afferma che, in assenza di un controllo giurisdizionale effettivo nel senso sopra precisato, è il ricorso ad un meccanismo arbitrale nella sua interezza (TAS + TFS) che finisce per pregiudicare la tutela dei diritti che i soggetti derivano dall'efficacia diretta del diritto dell'Unione e l'effettivo rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE.

6. Nella sentenza *SA Royal Antwerp FC*, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi a) sulla compatibilità con gli artt. 101 e 45 TFUE della regola UEFA sui calciatori localmente formati (c.d. *Home Grown Players Rule*, HGPR) in base alla quale ciascun club che partecipa ad una competizione UEFA può avere una rosa di giocatori non superiore a venticinque, di cui almeno otto devono essere "giocatori localmente formati" (*locally-trained players*); di questi otto giocatori localmente formati almeno quattro devono essere stati formati dal club di appartenenza (*club-trained players*), mentre i restanti possono essere giocatori formati da un altro club che appartiene alla medesima federazione sportiva del club per cui tali giocatori giocano (*association-trained players*); b) sulla compatibilità del solo art. 45 TFUE della regola adottata dalla Federcalcio belga (URBSFA) in base alla quale le squadre di calcio professionistiche che partecipano ai campionati di divisione 1° e 1B possono avere una rosa composta al massimo da 25 giocatori, di cui almeno 8 devono essere stati formati da una squadra belga.

A mero titolo di curiosità, si sottolinea che l'Avvocato generale Szpunar aveva precisato che, "come richiesto dalla Corte", le proprie conclusioni si limitavano ad analizzare l'aspetto della libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 45 TFUE, tralasciando ogni profilo di tipo concorrenziale. E

così è stato. Sennonché, nell'ambito della pronuncia della Corte di giustizia non si rinviene alcuna giustificazione a sostegno della richiesta formulata all'Avvocato generale.

Ciò detto, la sentenza *SA Royal Antwerp FC* può essere idealmente scomposta in due parti: da un lato, vi sono alcuni temi (applicabilità delle norme europee all'attività sportiva, art. 165 TFUE, non applicabilità della giurisprudenza *Wouters/Meca-Medina/OTOC* alle restrizioni per oggetto) che la Corte di giustizia affronta in modo identico a quanto fatto nelle pronunce *Superlega* e *ISU*; dall'altro lato, vi sono temi rispetto ai quali la Corte di giustizia rimette al giudice belga del rinvio i maggiori compiti di accertamento, ancorché illustrando al giudice nazionale i fattori e le circostanze di cui dovrà tenere conto.

In primo luogo, con riferimento alla possibilità di considerare le regole adottate dall'UEFA e dalla Federcalcio belga (URBSFA) sui giocatori localmente formati restrittive della concorrenza "per oggetto", la Corte di giustizia evidenzia i seguenti aspetti:

a) tenuto conto della specificità dei "prodotti" che costituiscono, dal punto di vista economico, le competizioni sportive, le federazioni sportive sono legittimate ad adottare norme relative, tra l'altro, all'organizzazione delle competizioni, al loro corretto funzionamento e alla partecipazione degli atleti a tali competizioni;

b) le caratteristiche specifiche del calcio professionistico e delle attività economiche che danno luogo all'esercizio di tale sport suggeriscono di ritenere legittimo che associazioni come l'UEFA e l'URBSFA possano regolamentare anche le condizioni alle quali le società di calcio professionistiche possono comporre la rosa delle squadre partecipanti nelle competizioni tra club;

c) le reali condizioni che caratterizzano il funzionamento del mercato delle competizioni calcistiche professionistiche spiegano giustificano il fatto che le regole adottate dall'UEFA e dall'URBSFA relative all'organizzazione ed al corretto funzionamento delle competizioni, possono continuare a fare riferimento, su determinati punti e in una certa misura, anche a requisiti o criteri di natura nazionali. E ciò in quanto, dal punto di vista funzionale, tale sport è caratterizzato dalla coesistenza di competizioni tra club e di competizioni tra squadre rappresentative di federazioni calcistiche nazionali, la cui composizione può legittimamente essere soggetta al rispetto di "clausole di nazionalità" in ragione della natura specifica di tali partite;

d) per quanto riguarda il risultato che le norme sui giocatori localmente formati mirano oggettivamente a conseguire sotto il profilo della concorrenza, dalle dichiarazioni del giudice del rinvio risulta che tali norme limitano o controllano uno dei parametri essenziali della competizione economica tra le società di calcio professionistiche, vale a dire il reclutamento di giocatori di talento, qualunque sia la società o il luogo in cui sono stati formati, che possano consentire alla loro squadra di vincere nello scontro con la squadra avversaria. Tale limitazione, inoltre, appare suscettibile di incidere sulla concorrenza che i club possono esercitare, non solo nel mercato a monte,

costituito dal reclutamento dei giocatori, ma anche nel mercato a valle, costituito dalle competizioni calcistiche tra club.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte di giustizia invita il giudice del rinvio a stabilire se le regole in oggetto risultano, per loro stessa natura, sufficientemente pregiudizievoli per la concorrenza per poter essere qualificate come restrittive per oggetto. A tal fine, il giudice nazionale dovrà a) tenere conto se e in quale misura tali regole limitano l'accesso dei club di calcio professionistici alle risorse essenziali per il successo, vale a dire i giocatori già formati, imponendo loro di reclutare un numero minimo di giocatori formati a livello nazionale, a scapito della competizione transfrontaliera in cui potrebbero altrimenti impegnarsi reclutando giocatori formati all'interno di altre federazioni calcistiche nazionali; b) valutare il contesto economico e giuridico in cui si inseriscono le regole sui giocatori localmente formati unitamente alle caratteristiche specifiche del calcio, valutando, altresì, se l'adozione di tali norme abbia o meno l'obiettivo di limitare l'accesso dei club ai giocatori già formati, di compartimentare i mercati secondo i confini nazionali o di rendere più difficile la penetrazione dei mercati nazionali stabilendo una forma di "preferenza nazionale".

Con riferimento, invece, alla possibilità di sottrarre le regole sui giocatori localmente formati al divieto di cui all'art. 101, par. 1 TFUE attraverso l'applicazione dell'art. 101, par. 3 TFUE, la Corte di giustizia, dopo aver ricordato il contenuto delle quattro condizioni previste da tale norma e le modalità con cui nel singolo caso si deve dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte, la Corte di giustizia svolge le seguenti considerazioni a vantaggio del giudice nazionale.

Con riferimento alla prima condizione, la Corte di giustizia sottolinea che le norme sui giocatori localmente formati possono incentivare le società calcistiche professionistiche ad assumere e formare giovani calciatori, e quindi ad intensificare la concorrenza attraverso la formazione. Ciò detto, tuttavia, occorre valutare l'effettività di tale incentivo, la portata degli incrementi di efficienza derivanti da tali norme in termini di formazione nonché la possibilità che tali incrementi di efficienza compensino gli svantaggi concorrenziali indotti da tali norme.

Con riferimento alla seconda condizione, invece, il giudice del rinvio è chiamato ad accertare se sul mercato principalmente interessato dalle regole in questione, vale a dire quello dell'ingaggio dei giocatori da parte delle società calcistiche, tali norme producono un effetto realmente favorevole non solo sui giocatori ma anche sull'insieme delle società nonché sugli spettatori e i telespettatori oppure se operino a vantaggio di alcune categorie soltanto di società e, al tempo stesso, a danno di altre.

Con riferimento alla terza condizione, il giudice del rinvio dovrà stabilire se misure alternative quali l'imposizione di requisiti di formazione dei giocatori ai fini della concessione di licenze alle società di calcio professionistiche, l'istituzione di meccanismi di finanziamento o incentivi finanziari rivolti, in particolare, ai club più piccoli, o un sistema di una

compensazione diretta per i costi sostenuti dalle società di formazione, possano costituire, in conformità con il diritto dell'Unione europea, delle misure meno restrittive della concorrenza.

Infine, con riferimento alla quarta condizione, la Corte di giustizia sottolinea che il fattore determinante da considerare è rappresentato dal numero minimo di giocatori localmente formati da includere nel referto di gara, rispetto al numero totale di giocatori presenti su quel referto. La Corte di giustizia, inoltre, ricorda al giudice nazionale che tale raffronto deve essere effettuato confrontando, per quanto possibile, la situazione risultante dalle restrizioni della concorrenza di cui trattasi con quella che sarebbe la situazione sul mercato interessato se la concorrenza non fosse stata impedita, limitata o falsata su tale mercato a causa di quelle restrizioni senza, peraltro, attribuire alcuna rilevanza al fatto che le norme in questione si applicano a tutte le competizioni tra club disciplinate dall'UEFA e dall'URBSFA, nonché a tutte le società di calcio professionistiche e a tutti i giocatori che partecipano a tali competizioni non è determinante, posto che tale elemento è inerente all'esistenza stessa di associazioni dotate, in una determinata giurisdizione territoriale, di un potere regolamentare al quale sono soggette tutte le imprese associate e tutte le persone ad esse affiliate.

Sotto il profilo dell'art. 45 TFUE, invece, la Corte di giustizia mette in risalto che la regola dell'URBSFA sui giocatori localmente formati appare, *prima facie*, idonea a svantaggiare i calciatori professionisti che desiderano esercitare un'attività economica nel territorio di uno Stato membro (il Belgio) diverso dal loro Stato membro di origine, e che non soddisfano le condizioni richieste da tale regola. Pur non essendo direttamente basata su un criterio di nazionalità o di residenza, infatti, tale regola si basa, tuttavia, su un collegamento di carattere espressamente "nazionale" sotto un duplice profilo: da un lato, tale regola definisce i giocatori localmente formati quelli che sono stati formati all'interno di un club "belga"; dall'altro lato, tale regola impone alle società di calcio professionistiche che intendono partecipare alle competizioni calcistiche tra club nell'ambito dell'URBSFA di iscrivere nella rosa dei loro giocatori, e di includere nel referto della partita, un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni per essere ammessi a tale titolo. Da un punto di vista pratico, pertanto, la regola in questione limita la possibilità per i giocatori che non possono avvalersi di tale collegamento «nazionale» di essere inseriti nell'elenco dei giocatori di tali società e inseriti nel referto della partita, e quindi di essere schierati da tali società. Per tali motivi, la Corte di giustizia ritiene, *prima facie*, che la regola dell'URBSFA sui giocatori localmente formati viola il principio della libera circolazione dei lavoratori, impregiudicati i controlli che dovranno essere effettuati dal giudice nazionale del rinvio.

Per quanto riguarda, invece, l'esistenza di possibili giustificazioni la Corte di giustizia ricorda al giudice nazionale che:

a) tenuto conto sia della funzione sociale ed educativa dello sport, riconosciuta dall'art. 165 TFUE, sia, più in generale, della notevole importanza dello sport nell'Unione europea, l'obiettivo di favorire

l'assunzione e la formazione di giovani professionisti calciatori costituisce un obiettivo legittimo di interesse pubblico;

b) un siffatto obiettivo può giustificare misure che, senza essere concepite in modo da garantire, in modo certo e quantificabile in anticipo, un aumento o un'intensificazione del reclutamento e della formazione di giovani calciatori, possono creare, comunque, reali e significativi incentivi in quella direzione;

c) nei limiti in cui norme la regola dell'URBSFA sui giocatori localmente formati impone alle società di calcio professionistiche che intendono partecipare alle competizioni calcistiche tra club disciplinate da tale associazione di iscrivere nell'elenco dei propri giocatori e di inserirne nel referto di gara un numero minimo dei giovani calciatori formati da una qualsiasi società facente capo a tale federazione, la sua idoneità a garantire il raggiungimento dello scopo di favorire l'assunzione e la formazione di giovani calciatori a livello locale deve essere valutata alla luce dei seguenti fattori:

i) ponendo sullo stesso piano tutti i giovani calciatori formati da una società affiliata alla federazione nazionale di calcio belga, la norma potrebbe non costituire un reale e significativo incentivo per alcuni di questi club, in particolare quelli dotati di notevoli risorse finanziarie, ad ingaggiare giovani calciatori con l'obiettivo di formarli essi stessi. Infatti, una siffatta politica di reclutamento e di formazione, dal carattere costoso, dispendioso in termini di tempo ed incerto è posta sullo stesso piano del reclutamento di giovani calciatori già formati da qualsiasi altra società anch'essa affiliata a tale associazione, indipendentemente dall'ubicazione di tale altra società all'interno della competenza territoriale di tale associazione. Tuttavia, sono proprio gli investimenti locali nella formazione dei giovani calciatori, in particolare quando sono realizzati da piccoli club, eventualmente in partenariato con altri club della stessa regione e possibilmente con una dimensione transfrontaliera, che contribuiscono a realizzare gli obiettivi sottesi alla funzione sociale ed educativa dello sport;

ii) il carattere necessario e proporzionato della regola di cui trattasi e, in particolare, del numero minimo di giocatori localmente formati che devono essere iscritti nell'elenco dei giocatori del club e inclusi nel referto di gara rispetto al numero totale di giocatori che devono essere ivi inclusi.

La conclusione a cui giunge la Corte di giustizia, pertanto, è che l'art. 45 TFUE osta ad una regola come quella dell'URBSFA sui giocatori localmente formati, a meno che non sia accertato che tale regola siano idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, il raggiungimento dell'obiettivo di incentivare, a livello locale, l'assunzione e la formazione di giovani calciatori professionisti, e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

7. In seguito alle tre pronunce del 21 dicembre 2023, soltanto la vicenda *ISU* può considerarsi definitivamente risolta, posto che tanto nella vicenda *Superlega* quanto nella vicenda *SA Royal Antwerp FC* si dovrà

necessariamente attendere la definizione dei giudizi pendenti davanti ai giudici nazionali del rinvio ai quali, in ultima analisi, spetta il compito di stabilire se le regole sportive controverse soddisfino i requisiti previsti dall'art. 101, par. 3 TFUE o possono essere giustificate ai sensi dell'art. 45 TFUE.

Limitando l'analisi alle tre sentenze della Corte di giustizia, quattro sono gli aspetti maggiormente significativi.

In primo luogo, la riscoperta della nozione di regole puramente sportive, ancorché in nessuno dei tre casi le normative sportive contestate possono essere considerate delle regole puramente sportive.

In secondo luogo, l'interpretazione dell'art. 165 TFUE in chiave decisamente più ortodossa rispetto alle conclusioni dell'Avvocato generale Rantos.

In terzo luogo, la precisazione che la giurisprudenza *Wouters/Meca Medina/OTOC* non si applica agli accordi restrittivi "per oggetto".

Infine, la possibilità/obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale *ex art. 267* TFUE da parte dell'organo giurisdizionale chiamato a verificare la compatibilità di un lodo arbitrale con le norme europee in materia di concorrenza quale condizione necessaria per garantire la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell'Unione europea e, di conseguenza, l'effettività di tale controllo giurisdizionale.

È certamente prematuro classificare le tre pronunce in rassegna come storiche. È altrettanto vero, peraltro, che tali sentenze e soprattutto taluni dei principi in esse sanciti vanno oltre i tre specifici casi esaminati dalla Corte di giustizia e forniscono spunti di riflessione rilevanti anche al di fuori dello specifico contesto sportivo.

ABSTRACT (ITA)

Le tre sentenze della Corte di giustizia del 21 dicembre 2023 nei casi *Superlega*, *ISU* e *SA Royal Antwerp FC* si segnalano sia per taluni aspetti strettamente connessi ai rapporti tra l'attività sportiva ed il diritto dell'Unione europea, sia per altri aspetti di rilevanza per il diritto dell'Unione europea considerato nel suo complesso. L'Autore offre una prima lettura di tali sentenze, mettendo in evidenza entrambi gli aspetti sopra ricordati, con riferimento sia alle norme in materia di concorrenza, sia alle norme in materia di libera circolazione.

ABSTRACT (ENG)

The three rulings of the Court of Justice dated 21 December 2023 in the *Superleague*, *ISU* and *SA Royal Antwerp FC* cases are notable both for certain aspects strictly connected to the relationship between sporting activity and European Union law, and for other aspects of relevance for European Union law considered as a whole. The Author offers a first reading of these sentences, focusing on both the abovementioned aspects in light of both the rules on competition and the rules on free movement.